

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3577

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VESTRI, DAMI, MAZZONI, RAFFAELLI, INVERNIZZI, BARBIERI, CERRETI GIULIO, SERONI, AMBROSINI

Presentata il 25 gennaio 1962

Modifica dell'articolo 2751 del Codice civile per l'estensione del beneficio del privilegio ai crediti di alcune aziende artigiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di estendere il beneficio del privilegio generale sui mobili, in occasione delle procedure fallimentari, ai crediti di alcune aziende artigiane le quali (per la posizione in cui vengono a collocarsi nell'attività produttiva) appaiono meritevoli di una tutela analoga a quella accordata ai lavoratori subordinati.

Non sarà sfuggito ad alcuno il fatto che, in certi settori della produzione nazionale, la ricerca di costi più bassi ha portato alla progressiva scomparsa di alcune fasi di lavorazione dall'interno dei vari complessi industriali, fasi che si preferisce commissionare a piccole aziende artigiane la cui formazione è stata stimolata dagli attuali committenti attraverso la smobilitazione dei reparti che, all'interno degli stabilimenti industriali, provvedevano fino a qualche tempo fa al compimento di un certo passaggio di lavorazione.

Caso clamoroso — su cui si è particolarmente soffermata l'attenzione dei proponenti — è quello dell'industria tessile.

Nel centro laniero di Prato e nelle zone limitrofe, sia della provincia di Firenze che di quella di Pistoia, si può affermare che la fase della tessitura è quasi completamente scomparsa dall'interno delle aziende indu-

striali: su oltre 8.000 telai non più di mille sono ancora installati all'interno di stabilimenti industriali veri e propri.

Attraverso la progressiva e accelerata smobilitazione dei reparti di tessitura e la cessione dei telai agli operai licenziati con il sistema dell'affitto o del riscatto — operazione che si generalizzò intorno al 1950 — gli industriali provocarono il sorgere di migliaia di aziende artigiane basate sul lavoro dell'intero nucleo familiare. A queste aziende viene ora commissionata l'esecuzione della tessitura, allo scopo di sottrarsi al peso degli oneri previdenziali ed assicurativi e, nel contempo, di tentare di sostituire alla contrattazione collettiva una contrattazione individuale che, svolgendosi in un clima di sfrenata concorrenza, porti gli artigiani all'accettazione forzata di condizioni particolarmente onerose.

Il fenomeno lamentato si è andato progressivamente estendendo in altri centri tessili del paese, mentre situazioni analoghe si possono riscontrare in altri settori dell'attività produttiva nazionale.

Nella zona tessile di Prato una dura lotta della categoria portò nel 1960 alla stipulazione di un accordo collettivo tariffario che, recentemente, è stato approvato dal Consiglio

dei ministri nel quadro della legge che conferisce validità giuridica *erga omnes* ai contratti collettivi.

Ciò nonostante permangono ancora numerosi pesanti oneri imposti alle categorie artigiane: una delle condizioni che più frequentemente vengono imposte dagli industriali committenti è quella dei pagamenti differiti.

Non è raro il caso in cui questi lavoratori siano creditori di quanto è loro dovuto per tre, quattro ed anche sei mesi di lavoro. Il fenomeno si manifesta particolarmente nei periodi di minore prosperità, quando cioè i crediti sono più esposti a rivelarsi inesigibili per improvvisi dissesti che possono colpire i committenti.

Quando questa situazione si verifichi il credito di questi lavoratori — che è sostanzialmente credito di lavoro — è privo di ogni tutela specifica, non beneficiando del privilegio accordato ai crediti riguardanti le retribuzioni dovute ai prestatori di lavoro subordinato.

Eppure, giova sottolinearlo, il rapporto che viene a stabilirsi fra l'industriale committente e l'azienda artigiana ha fondamentalmente come oggetto lo stesso tipo di prestazione che precedentemente si realizzava all'interno della fabbrica con il rapporto di lavoro subordinato: è il committente che fornisce le materie per la lavorazione e fissa le direttive tecniche di esecuzione, a cui l'artigiano deve uniformarsi allo stesso modo dell'operaio di fabbrica.

Si tratta quindi di situazioni che hanno tali analogie con il lavoro subordinato da meritare, anche nel campo della tutela dei crediti, una analoga disciplina e protezione.

L'eventuale obiezione secondo la quale — indipendentemente dalla natura della pre-

stazione — la qualifica di azienda artigiana comporta una nozione di lavoro autonomo ben diversa dal rapporto di lavoro subordinato, non apparirebbe sufficiente a contestare la validità della nostra proposta.

Già l'articolo 2751 del Codice civile, allorché nei suoi punti 5) e 6) prevede che abbiano a godere del beneficio del privilegio le retribuzioni dei professionisti o le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia, riconosce ad alcune forme di lavoro autonomo la protezione che noi invochiamo sia estesa anche ad alcune aziende artigiane.

In ambedue i casi accolti dal citato articolo 2751 vengono tutelati i crediti di datori di lavoro (ché tali sono, almeno allo stato potenziale, le categorie ivi previste) di cui evidentemente si riconosce però lo stato di concreta subordinazione rispetto al committente.

Anche sotto questo profilo la modifica proposta si appalesa come un atto doveroso di riconoscimento di una situazione in cui si sono venute oggi a trovare molte aziende artigiane e che è identica a quelle a cui la legge già concede una idonea ed utile protezione.

Perciò i proponenti si augurano che il Parlamento, comprensivo delle necessità di migliaia di lavoratori che in molti casi non sono arrivati alla loro attuale collocazione nel processo della produzione per loro libera scelta ma perché costretti dalle iniziative smobilitatrici di un padronato che anche per questa via perseguiva l'incremento dei profitti, voglia accogliere questa proposta di legge per la modifica dell'articolo 2751 del Codice civile al fine di accordare il beneficio del privilegio anche ai crediti delle aziende artigiane che si trovino nella situazione esposta nella presente relazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 2751 del Codice civile è aggiunto il seguente comma:

«8) i crediti, per gli ultimi sei mesi, delle aziende artigiane a cui sia stata commissionata l'esecuzione di una qualsiasi fase di un processo di lavorazione industriale».